

TAR SICILIA

TAR Palermo, III sezione, sentenza 31 marzo 2008, n. 433

Sebbene nel turno di ballottaggio il voto dovrebbe esprimersi esclusivamente attraverso un crocesegno apposto nel riquadro contenente il nome del candidato sindaco che si intende votare, non costituisce errore invalidante anche l'apposizione di un crocesegno sul simbolo di una delle liste che sostengono quel candidato, come l'aver più volte rinnovato la "X" apposta nel giusto riquadro.

Omissis

... i soggetti controinteressati ad un ricorso – ai quali deve essere notificato – devono essere individuati sulla base degli atti impugnati, al momento della loro adozione; conseguentemente rispetto all'impugnazione dei provvedimenti conclusivi delle operazioni elettorali, non possono ritenersi controinteressati gli assessori che, al momento di adozione di tali atti, non erano ancora stati nominati.

Omissis

Non ogni divergenza di una scheda elettorale, rispetto al paradigma astratto di legge, determina necessariamente l'annullamento del voto espresso, non potendosi non tenere conto della possibilità che l'elettore, pur manifestando chiaramente la sua intenzione di voto, abbia commesso errori nella compilazione della scheda, per ignoranza o distrazione; al tempo stesso, di contro, non può non assumersi un necessario comportamento di rigore rispetto a tutte quelle modalità errate di espressione del voto che non possono trovare giustificazione nell'ignoranza o nella distrazione dell'elettore, tali da rendere riconoscibile il voto.

Ancora il Collegio ritiene senz'altro condivisibile il costante orientamento dei Giudici amministrativi, secondo il quale non sono ammissibili i ricorsi di tipo esplorativo.

Conseguentemente, se possono essere ritenute ammissibili le censure relative a schede puntualmente descritte, non lo possono essere quelle nelle quali la descrizione delle schede sia approssimativa, ovvero le censure, relative a fattispecie non precedentemente indicate, vengono articolate con motivi aggiunti proposti solo a seguito delle attività di verifica effettuate in ordine agli originari, e diversi, motivi di impugnazione.

4. - Alla luce di tali criteri, ritiene il Collegio che, seppur nel turno di ballottaggio il voto dovrebbe esprimersi esclusivamente attraverso una "X" apposta nel riquadro contenente il nome del candidato che si intende votare, non costituisce errore invalidante anche l'apposizione di una "X" nel simbolo di una delle liste che sostiene quel candidato, ben potendo la riproduzione nella scheda elettorale del simbolo della lista a cui l'elettore accorda la sua preferenza politica generare confusione negli elettori meno avvertiti, risultando comunque inequivocabilmente espressa la volontà di voto in favore del candidato sindaco il cui nome è stato segnato.

Le relative censure articolate nei ricorsi in esame sono pertanto prive di fondamento.

Ancora ritiene il Collegio che non costituisce vizio invalidante avere più volte rimarcato la "X" apposta nel giusto riquadro, atteso che tale modalità sembra derivare dal timore che un unico segno possa risultare poco intellegibile, piuttosto che dalla volontà di rendere il voto riconoscibile.

Le relative censure articolate nei ricorsi in esame sono pertanto prive di fondamento.

Omissis